



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**IL TRIBUNALE DI CROTONE**  
**SEZIONE CIVILE**

riunito in camera di consiglio e così composto:

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| dott. ENRICO BORRELLI     | Presidente       |
| dott. MICHELE SESSA       | Giudice relatore |
| dott. BIANCA MARIA TODARO | Giudice          |

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

avente a oggetto la dichiarazione di fallimento di:

- (A)
- (B)
- (C)
- (D)
- (E)

visto l'art. 6 l.f.,

letta l'istanza dei Curatori, Dott. L) Avv. S) e Dott. S.)  
dei fallimenti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;

preso atto della richiesta di fallimento formulata dal  
Pubblico Ministero, nel corso dell'udienza camerale del  
16.1.2007 (che si è associato al ricorso dei Curatori,  
condividendone le argomentazioni);

atteso il potere del Tribunale di dichiarare il fallimento  
di ufficio, ai sensi dell'art. 6 lf, nella formulazione  
vigente *ratione temporis*, in relazione alla data di

presentazione della domanda (depositata il 14.7.2006);  
vista la documentazione allegata;  
ritenuto che sussistono tutti i presupposti per la  
dichiarazione di fallimento, sulla base delle risultanze  
che seguono:

- 1) disciplina transitoria di cui all'art. 150 D lgv. 5/2006: secondo l'unanime dottrina e la giurisprudenza di merito assolutamente prevalente, le procedure prefallimentari connesse a ricorsi depositati - come quelli in esame - prima del 16.7.2006 (ivi comprese le sentenze che, in caso di accoglimento, le definiscono) sono assoggettate alla disciplina (sostanziale e processuale) prevista dalla legge previgente, al pari, per l'effetto, della procedura fallimentare conseguente alla dichiarazione di fallimento. Invero tale interpretazione - divergente da quella di altra limitata giurisprudenza di merito (pur richiamata dalla difesa degli intimati) secondo cui i fallimenti dichiarati all'esito di ricorsi già pendenti alla data del 16.7.2006 darebbero vita a procedure interamente disciplinate (anche con riguardo ai poteri d'ufficio del Tribunale e al contenuto della sentenza) dal D. Lgv. 5/2006 - pare non solo maggiormente rispondente alla ratio che ha ispirato l'art. 150 D. Lgv. citato quale risultante dalla Relazione illustrativa (evitare il concorso di diverse discipline nell'ambito della stessa procedura) ma anche suggerita dalla scarsa precisione giuridica delle norme della novella che rende l'argomento letterale - invocato dalla contraria interpretazione - scarsamente decisivo e poco fondato, anche in considerazione del fatto che, essendo la procedura prefallimentare concernente i ricorsi depositati ante 16.7.2006 disciplinata dalla legge anteriore (RD 267/1942) il contenuto della sentenza dichiarativa (di definizione di quella fase) e tutta la disciplina processuale che ne segue, sono regolamentati coerentemente

dalla vecchia disciplina, in quanto la procedura fallimentare va considerata come un unicum che inizia con l'istanza di fallimento (cfr. ex multis, Trib. Salerno 16.10.2006; Trib. S. M. Capua Vetere 12.9.2006);

- 2) competenza di questo Tribunale, quale Tribunale del luogo dove ciascuno degli intimati ha la sede principale dei propri affari (art. 9 l.f.);
- 3) qualità di imprenditore commerciale di ciascuno degli intimati.

In punto di diritto, ritiene il Tribunale che l'interpretazione della domanda giudiziale è operazione riservata al giudice del merito. Nell'indagine diretta all'individuazione e alla qualificazione della domanda, il Giudice non è condizionato dalle formule adottate dalla parte, dovendo egli tenere presente essenzialmente il contenuto sostanziale della pretesa, desumibile, oltre che dal tenore delle deduzioni svolte nell'atto introduttivo e nei successivi scritti difensivi, anche dallo scopo cui la parte mira con la sua richiesta: il tutto, nel procedimento che occupa il Collegio, anche in considerazione anche del potere officioso di procedere ex art. 6 lf (cfr. ex multis Cass. Civ., sent. 27.11.2006 25141).

Ritiene il Collegio che gli odierni intimati non abbiano fra loro costituito una società, non riscontrando nella fattispecie concreta gli elementi costitutivi disciplinati dall'art. 2247 c. c..

Anzi, gli intimati, come dimostrato dai Curatori con la documentazione allegata al ricorso, hanno agito esclusivamente per il raggiungimento di scopi ed utili personali, pur coordinando - volta per volta, in funzione delle personali necessità - fra loro tempi e modalità delle rispettive azioni.

Ed, infatti, pacificamente si ritiene che, perché vi sia una società di persone, si deve accertare il concorso

dell'elemento oggettivo (dato dal conferimento di beni o di servizi, con la formazione di un patrimonio comune e la partecipazione ai guadagni ed alle perdite) e dell'elemento soggettivo (definito "affectio societatis", in altre parole, dell'intenzione univoca e precisa dei contraenti di vincolarsi e di collaborare per conseguire risultati patrimoniali comuni nell'esercizio collettivo di un'attività imprenditoriale).

Nell'ampilissimo arco temporale (almeno dal 1993 sino ad oggi) esaminato analiticamente e provato documentalmente dai Curatori, ciascuno degli intimati ha esercitato non solo in veste di titolare di quote o partecipazioni azionarie nelle società (già dichiarate fallite da questo Tribunale con sentenze del 2004 e del 2005), talvolta anche senza alcuna formale legittimazione apparente (cfr. negoziazione di assegni tratti sul conto 0 da parte del (E) in epoca successiva alle sue dimissioni da amministratore della 1) srl avvenuta nel corso dell'assemblea dell'11.10.2002), professionalmente, senza alcuna soluzione di continuità sino ad oggi, avvalendosi anche dell'organizzazione - come documentato dagli allegati all'istanza di fallimento dei Curatori - di mezzi e personale dipendente delle società fallite, l'indirizzo, il controllo ed il coordinamento delle società fallite medesime.

L'attività d'impresa è stata svolta sia attraverso la costante ingerenza personale di ciascuno degli intimati nell'ambito delle società fallite (agendo i medesimi a volte insieme, a volte isolatamente) con disegno economico - strategico coerente di gestione delle società del cd. "Gruppo X" - completamente e chiaramente tutte riferibili ai membri della famiglia di I) (già dichiarato fallito da questo Tribunale con sentenza del 2005) - sia con il sostegno di natura ausiliaria e finanziaria, massiccio e continuo, di tutti gli intimati, anch'esso qualificabile

commerciale secondo l'art. 2195 n.5 c.c.

Tale chiarissimo intervento - accanto, come accennato a quello di I) - svolto professionalmente dagli odierni intimati configura in capo a ciascuno di essi, distintamente, la qualità d'imprenditore commerciale, avendo i medesimi posto in essere atti negoziali in nome proprio mediante: **A)** obbligazioni nei confronti dei terzi, in particolar modo del sistema bancario, (A) (B) (C) (D) (E) e I) hanno direttamente assunto obbligazioni in favore delle società del gruppo per i fini di cui s'è detto, e com'è provato "per tabulas", anche dalle risultanze acquisite in occasione delle operazioni di accertamento del passivo compiute in ciascuno dei fallimenti già aperti. Essi, infatti, hanno prestato fidejussione personale nei contratti di mutuo stipulati da gran parte delle società, oltre che a garanzia delle esposizioni di 2 S.p.a.

Ne è derivato che tutti sono debitori inadempienti per ingenti somme di denaro nei confronti delle banche, in primis la B. S.p.a.

Anche in tale veste, tutti gli intimati hanno sottoscritto il piano di consolidamento presentato a quest'ultimo istituto nel maggio 2003, con ciò, ancora una volta, tenendo un comportamento idoneo a generare nei terzi il convincimento che essi agissero di concerto e direttamente - e tali essi sono anche formalmente fin dal 2001 - oltre che come membri di un unico gruppo familiare.

Emblematico è che proprio il <<piano di ristrutturazione aziendale "Gruppo X">>, sottoscritto nel 2003, fra l'altro, proprio da (A), (B) (C) (D) ed (E).

**B)** Costituzione di due società in nome collettivo - Alfa snc di I) & C., Beta snc di I) & C. - nello stesso giorno, 20.3.2001, con identico oggetto sociale, medesima compagine e nelle quali il capitale sociale era costituito - in via quasi esclusiva - dalle partecipazioni detenute

nelle società di capitali, poi fallite, conferite all'atto della costituzione di dette società di persone, oltre che da (I), da tutti gli odierni intimati;

**C)** coordinamento delle operazioni societarie a fini personali.

Emblematico quanto descritto alle pagine 13 e ss. del ricorso dei Curatori per le vicende verificatesi nell'anno 1993: l'operazione d'acquisto delle quote di T. P. S.r.l. da parte di I. S.r.l. era stata dettata dalla necessità di eliminare conflitti d'interesse fra società e soci, perché la prima doveva "acquistare" immobili dai suoi soci (A) e (B) o da loro congiunti (D). \*

Prima di procedere in tal senso, i protagonisti della vicenda eliminano i rapporti di partecipazione fra cedenti ed acquirente, attuando il trasferimento delle quote ad I. S.r.l. in seno alla quale, poco prima d'allora, s'era di già proceduto a similare operazione con la fuoriuscita di A e B dalla compagine ed il contestuale ingresso di E.

Perfezionati gli acquisti, il socio I. S.r.l. cede l'intera quota di partecipazione in T. P. S.r.l. proprio a D (il 02/11/1993) e tutto torna anche formalmente *in famiglia*, perché il capitale sociale sarà a mani della sig.ra H) per una quota del 4,798%, che conserverà la carica anche di amministratore unico, e del D) per una quota del 95,202%.

**D)** Utilizzazione di dipendenti: segnatamente Caio, Tizio, Sempronio, Mevio, che, pur registrati nei libri paga di questa o quella società, avevano diretta dipendenza da I), D), C) ed E), circostanza questa che in alcuni casi ha visto taluni di essi - evidentemente per il rapporto fiduciario creatosi - rivestire per taluni periodi anche la carica di amministratore nelle società appartenenti al cd. "Gruppo X".

E' esemplare il caso di Caio, già dipendente di 2 spa e F. S. S.r.l., che ha rivestito le funzioni di amministratore

unico nella M. S.r.l. dal 03.02.1997 al 16.02.1999, epoca in cui detta società ha venduto:

- l'8/04/1997 opificio industriale in Crotone a F. S. S.r.l.;
- il 23/12/1997 fabbricato in Crotone a M. S.r.l.
- il 23/12/1997 terreno in Crotone Loc. Passovecchio a W. M. S.r.l.
- il 24/12/1997 terreno in Crotone Loc. Passovecchio a S. D. S.r.l.
- Il 23/12/1998 capannone industriale in Grosseto, a 2 S.p.a.

Lo stesso Caio risulta aver ricoperto nuovamente la carica amministrativa dal 07.11.2000 alla data del fallimento.

Anche Tizio ha lavorato alle dipendenze di A. S.r.l., per poi divenirne socio, e dipendente W. M. srl, E. S.p.a., S. D. S.r.l., ed amministratore di V. S.r.l. e di C3 S.r.l. (già C2 S.r.l.), quest'ultima titolare di un contratto di locazione di un terreno compreso nella massa attiva del fallimento I. S.r.l.

**E)** costante e protratta coincidenza di amministratori, soci, sedi legali, centri operativi, risorse finanziarie (banche e finanziamenti pubblici, in primis, tramite le agevolazioni concesse ai sensi della L.488/1992), fornitori, ristretto numero di dipendenti, consulenti e membri dei collegi sindacali;

**F)** acquisto, per somme rilevanti, di beni mobili utilizzati a fini personali.

Il prezzo viene formalmente imputato in aumento del valore dei fabbricati sociali - cfr. pag. 13 del ricorso, da cui emerge che nel 1996 le prime registrazioni contabili vedono il valore dei fabbricati in capo ad I. S.r.l. incrementato del costo portato dalle fatture del fornitore A. per quasi 32 milioni di lire e dalle quali origina un credito I.V.A. di ulteriori 6 milioni.

Ma, come già accaduto in passato, la merce acquistata poco ha a che vedere con i fabbricati e molto con gli arredi, trattandosi di tavoli, tappeti, mobili vari e persino di una Juliette d'argento.

L'operazione non è isolata: annotata al 30 giugno 1996 è stata rinvenuta un'altra fattura A., che incrementa il valore dei fabbricati per £. 19.436.974= ed il credito nei confronti dell'erario per I.V.A. di ulteriori 3,6 milioni di lire, ricevuta a fronte di acquisti di mobili e suppellettili per la casa (sedie, tavoli, bicchieri e lampade).

Stesse considerazioni possono essere fatte per l'ulteriore costo rilevato nei fabbricati, che il 15 settembre aumenta ancora di valore perché si acquistano, sempre da A. come documentato dalla fattura n. 104/96, ciotole, letti, cuscini, orologi e tessuti vari.

Il "valore dei fabbricati" di I. aumenta ancora il 31/12/96 di ulteriori £. 12.674.463= perché vengono capitalizzati costi - fino a quella data classificati indeducibili - ed a ragione, perchè trattasi di 40 elefanti in vetro di Murano ed argento venduti dalla S.a.s. G. (con fattura n. 213 del 23/12/96 per £. 1.404.200=) e di ulteriori 6.460.778= (portati dalla fattura n. 1136 del 16/12/96) emessa da E. G. S.r.l., società che si conferma fornitore di fiducia di I. quanto a formaggiere e che per il 1996 vende alla società anche vassoi e coppe per caviale - il cui costo viene contabilmente sempre imputato ai fabbricati civili - al pari del riscatto dal leasing di una Mercedes 500 e dell'acquisto di un treno di gomme per la stessa auto.

Si deduce chiaramente che I. S.r.l. è stata costituita al precipuo fine di gestire, ristrutturare, costruire, arredare e cedere alcuni immobili di proprietà del sig. I) e di suoi familiari: nessun'altra attività oltre a quella descritta è mai stata posta in essere dalla società.



Da questi episodi emerge come le persone fisiche appartenenti ad unico nucleo familiare hanno creato e, successivamente, gestito i soggetti collettivi controllati al fine di soddisfare esclusivamente esigenze personali: ne sono riprova ulteriore, l'onere per canoni di manutenzione di un impianto di ascensore installato su immobile ceduto a D), per fornitura di gas a servizio della casa unifamiliare costruita in Loc. J, ove dimorano i coniugi B) ed E), sostenuti ancora da I. S.r.l.

Le operazioni sopra descritte per la I. S.r.l. trovano conferma in altra società immobiliare del gruppo, e precisamente la "D. 1 I. S.r.l." che ha proceduto all'acquisto di immobile in Roma, dei suoi arredi e delle suppellettili e dei quali beneficia esclusivamente e direttamente il nucleo familiare dei coniugi A) e D).

Le tecniche, ed i fini, di gestione non cambiano, come pure emerge dalle vicende societarie ricostruite per F. S. S.r.l., M. S.r.l., A. S.r.l., S. D. S.r.l., E. S.p.a. e W. M. S.r.l., sulle quali ampiamente si diffonde nella ricostruzione documentale i Curatori ricorrenti (cfr. pagg. 16 e ss.).

Dall'esame del ricorso, ancora una volta è emblematico - tra i tanti individuati dai Curatori - del comportamento tenuto dagli intimati per fini lucrativi esclusivamente personali appare l'operazione rilevata nella contabilità di F. S. srl il 20 luglio 2000.

A tale data si registra il versamento di £. 1.000.000.000= sul c/c n. 18050 acceso presso la B. S.p.a. a cura del socio D) che vale a fornire la provvista per la negoziazione, in pari data, degli assegni nn. 135 e 134 rispettivamente di £. 400.000.000= e £. 600.000.000= rilasciati alla 2 S.p.a. il 18/06 a fronte della fornitura di impianti e macchinari.

Evidente è che: 1) fino ad allora i titoli non erano stati posti all'incasso; 2) la coincidenza di importo fra il

versamento del socio - amministratore e l'incasso di assegni, nonché la coincidenza di partecipazione dell'ing. D) - socio di entrambe le società ed amministratore e poi anche presidente del C. di A. di 2 S.p.a. fino al 22/05/00 - il quale, nello stesso giorno in cui il fornitore 2 S.p.a. riceve in pagamento £. 1.000.000.000=, rimborsa £. 400.000.000= a se stesso, quale socio di 2 S.p.a., e paga fatture alla E. S.r.l. per £. 600.000.000=.

Anche E. S.r.l. era socia della 2 ed era all'epoca partecipata da (I) (70% del Capitale Sociale) e dai suoi figli A) B) C) (ciascuno proprietario del 10% del Capitale Sociale).

La somma prima indicata di £. 600.000.000= incassata dalla società, viene in pari data rimborsata al socio di maggioranza sig. (I).

Ed ancora significativa è l'operazione descritta alle pagg. 25 e ss. del ricorso:

- il 27 ottobre 2000 risultano annotati in contabilità versamenti da parte del socio (D) in ragione di £. 2.000.000.000=, portati da quattro assegni tratti sul c/c n. 13214 acceso presso B. S.p.a. agenzia di Crotone, contraddistinti rispettivamente dai nn. 681, 683, 684 e 685.

In pari data, anche (E) provvede a versare £. 1.200.000.000= a mezzo degli assegni nn. 829 e 830, ciascuno per £. 600.000.000=.

I versamenti, pur annotati contabilmente il 27 ottobre, vengono in realtà registrati in banca il successivo 30 ottobre 2000, data in cui 2 S.p.a. porta all'incasso cinque assegni per complessive £. 3.200.000.000= e più precisamente quelli portanti i nn. 103, 105, 137 e 138, ciascuno di £. 600.000.000= nonché l'assegno n. 104 di £. 800.000.000=.

In altri termini, non appena i soci di F. S. S.r.l. versano, 2 S.p.a. incassa.

Attesa la peculiarità dell'operazione è stata verificata dai Curatori la destinazione della somma nella contabilità della 2 S.p.a.. Come sempre, nel medesimo 30/10/00, non appena vengono accreditati sul conto n. 17275, i 3,2 mld di lire, vengono emessi e di poi addebitati sei assegni per un totale di 3,2 mld di lire e più precisamente a/b n. 822 e 823 di £. 600.000.000= ciascuno e nn. 824, 825, 826 ed 827 di £. 500.000.000= ciascuno.

L'esame delle registrazioni contabili svolta dai Curatori ha chiarito che 3,2 mld portati dai sei assegni 2 S.p.a. sono stati incassati rispettivamente per 1,2 mld da (C) (coniuge della sig.ra (E) e per 2 mld da (D) quale restituzione di precedenti finanziamenti erogati alla società.

**G)** adesione di alcune società (E. srl, M. srl, F. S. srl a titolo di esempio) al condono fiscale del 2002 per cancellare definitivamente dalla contabilità crediti e prelevamenti di somme di denaro, per giustificarne il depauperamento patrimoniale.

Risulta documentato che il 22 marzo 2001 viene erogata da parte del Ministero dell'Industria alla F. S. la terza rata del contributo in conto capitale pari a £. 1.652.224.000=

La somma, accreditata sul c/c 280568 e detratta l'anticipazione e le competenze bancarie, da lì viene trasferita sul c/c 18050 in importo pari a £. 1.352.224.000= ed utilizzata per ripianare la scopertura di conto a quella data pari a £. 1.270.366.644=, così come riportato nella scheda contabile.

Il successivo 23/03 viene accreditato sul c/c 18050 anche il rimborso I.V.A. di £. 850.000.000= richiesto il 13/01; in esito il saldo del conto diviene positivo per £. 637.710.260=.

Nel mese di aprile, il giorno 4, si registra il pagamento di due assegni alla 2 S.p.a., ciascuno di £. 570.800.000=, per complessive £. 1.141.600.000=.

Si tratta degli assegni nn. 865 ed 868 emessi in data 31/10/00 a parziale deconto del maggior dovuto per le forniture d'impianti e macchinari ricevute da 2 S.p.a.

Anche per effetto di tali pagamenti il c/c 18050 registra un saldo negativo di oltre 564 mln.

Sul c/c h della società 2 S.p.a. si rileva, in pari data, l'incasso di £. 1.141.600.000= unitamente a quello di £. 459.800.000= eseguito da M. S.r.l.

Le somme così accreditate verranno, sempre il giorno 4, girate alla E. S.r.l. per £. 450.000.000= e ancora per £. 890.000.000= previa annotazione in capo ad altra società del gruppo (A. S.r.l.) sui c/c della quale la somma non sembra mai affluita.

Appena ricevuti i due versamenti, E. S.r.l. procede a rimborsare al socio (I) proprio £. 890.000.000=, mentre dispone pagamenti per £. 450.000.000= (di cui i Curatori non hanno potuto identificare l'effettivo beneficiario) rilevando contestualmente un credito per "acconti su immobili".

In altri termini, non appena incassata la somma di £. 1.141.600.000= da F. S. S.r.l. e £. 459.800.000= da M. S.r.l. e così in totale £. 1.601.400.000=, 2 S.p.a. dispone pagamenti in favore di E. S.r.l. per £.1.340.000.000=.

Quest'ultima, non appena ricevuta la somma (04/04/2001), rimborsa £. 890.000.000= ad (I) e paga acconti su immobili per £. 450.000.000=, in sintesi dispone pagamenti per £. 1.340.000.000=.

L'operazione si ripete chiaramente il successivo 12/04, allorquando vengono versate dal socio (B) £. 830.000.000= sul c/c 18050 della F. S. S.r.l.

In pari data, vengono effettuati altri due pagamenti in favore di 2 S.p.a., attraverso la negoziazione degli assegni nn. 866 e 867, ciascuno portante la somma di £. 570.800.000=, anche stavolta per complessive £. 1.141.600.000=.

Al pari degli altri, pure questi titoli erano stati rilasciati alla fine del mese di ottobre, al ricevimento delle fatture di fornitura macchinari ed impianti.

Dall'esame incrociato con i dati acquisiti dalla curatela 2 S.p.a. è emerso che:

- lo stesso giorno in cui 2 S.p.a. riceve il pagamento da F. S. S.r.l. per £. 1.141.600.000=, incassa ulteriori tre assegni emessi da M. S.r.l. per un totale di £. 1.379.400.000= e così complessivamente £. 2.521.000.000=, di cui 2,5 mld affluiscono sul c/c 17275 acceso presso B. S.p.a. e 21 mln in cassa.

Contestualmente all'incasso, 2 S.p.a. dispone un pagamento di £. 2.500.000.000= in favore dell'E. S.r.l.

La somma accreditata sul c/c 13562 acceso presso la B. S.p.a. viene immediatamente prelevata con l'assegno n. 0193129027 ed annotata in contabilità ancora una volta come "acconti su immobili".

Ai Curatori non è stato possibile individuare di quali immobili si tratti.

Tuttavia emerge - documentalmente ed inequivocabilmente - che in poco meno di 8 giorni la società E. S.r.l. preleva dal suo c/c £. 2.950.000.000= ricevute dalla 2 S.p.a. (che, a sua volta, le aveva ricevute da M. S.r.l. e F. S. S.r.l.) giustificando i prelevamenti con pagamenti di acconti per acquisto immobili.

La somma complessiva così prelevata viene cancellata dal patrimonio della E. S.r.l. in occasione dell'adesione al condono fiscale nel mese di dicembre 2002.

Così operando, dal patrimonio della 2 S.p.a. ante fusione sembrano sparire 5 mld di lire di crediti maturati nei

confronti della E. S.r.l.

**H)** imputazione di costi di esercizio (cfr. pag. 32 del ricorso del Curatori) quale "perdita su crediti", senza aver coltivato effettivamente alcuna azione giudiziaria per il recupero del credito stesso (di F. S. srl verso 2 spa).

Le operazioni appena descritte dimostrano come le società fossero fra loro strettamente collegate:

- F. S. contrae un debito con B. S.p.a., garantendo con il proprio patrimonio immobiliare; della maggior somma erogata, 5 miliardi vengono dapprima accreditati sul c/c 2 S.p.a. per esser poi immediatamente trasferiti alla E. S.r.l.

In favore di F. S. srl il 16 agosto 2001 viene accreditata sul c/c n. 280568 acceso presso B. S.p.a. la somma di €. 365.701,06= quale residuo della terza quota del contributo ex L. 488/92.

L'importo ripiana la scopertura di conto, a quella data superiore ad €. 206.000,00= e la differenza, pari ad €. 159.118,30=, viene accreditata sul conto 18050.

Il successivo 02/09 il socio (D) provvederà a rimborsarsi la somma di €. 17.662,00= e poi quella di €. 180.000,00=, così portando l'esposizione della società nei suoi confronti ad 1,5 mln di euro.

Le operazioni di versamento e prelevamento da parte dell'amministratore continuano anche nei giorni successivi, tant'è che dell'incasso di €. 66.313,05= dal cliente I. S.r.l., l'intero ammontare viene prelevato dal socio (D).

Ancora il 26/09 si registra l'incasso di €. 46.403,66= quale saldo della terza quota del contributo ex L. 488/92. Seguono poi una serie di anticipazioni e di rimborsi da parte dell'amministratore.

E' così inequivocabilmente emerso dalla documentazione contabile che una parte di tali somme vengono anticipate

ad altre società del gruppo (E. M. S. D. W. M.) e che in occasione del condono fiscale, cui la società F. S. ha aderito, alcuni di questi crediti vengono cancellati dalla contabilità.

E' il caso del fornitore M. S.r.l. nei cui confronti la società rinuncia al credito di €. 43.038,07= maturato fino ad allora (31/12/02) e relativo ad un acconto pagato con addebito sul c/c B. S.p.a. 18050 il 17/07/01 per la somma di €. 51.645,69= (la differenza è da imputare all'I.V.A.). Anche al credito di €. 279.716,63# la società in esame rinuncia con le modalità descritte, nei confronti di E. S.p.a., pari al saldo che la scheda contabile registra al 31/12/02 e per fatture emesse, e per insoluti e per anticipazioni dirette.

In esito, dal controllo contabile, è emerso che vengono eliminati dall'attivo patrimoniale complessivamente €343.412,98# pari a circa 665 mln di lire, adducendo a fondamento dell'operazione, l'avvenuta adesione al condono fiscale, mentre l'esercizio chiude con una perdita di €1.004.561,00=.

L'esame dei dati contabili analizzati dai Curatori (cfr. pagg. 40 e ss. del ricorso) evidenzia chiaramente il rilascio di garanzie incrociate, coordinamento nella tempistica dei finanziamenti fra soci e società, la presenza di diversi soggetti collettivi - ora nella veste di fornitore ora in quella di cliente l'uno dell'altro - e soprattutto la dipendenza finanziaria della predetta società dai versamenti dei soci, i quali non appena la società registra accrediti (siano essi rimborsi I.V.A. o quote di contributo a fondo perduto ex lege 488) si rimborsano quanto formalmente anticipato, così impedendo a F. S. S.r.l. di raggiungere autonomia finanziaria.

Significativa ancora è la concessione del mutuo B. S.p.a., ottenuto per 6 mld di lire nel settembre 2001 ed utilizzato in ragione di 1 mld per ripianare la scopertura

del c/c di destinazione, la cui provvista in misura pari a 5 mld viene trasferita, dapprima, ad 2 S.p.a. e con immediatezza da quest'ultima ad E. S.r.l.

Considerazioni ulteriori e significative, esprime il Collegio con riferimento al mancato ritrovamento di buona parte di macchinari ed attrezzature "dismesse (stando alle dichiarazioni dell'amministratore (A) rese al Curatore fallimentare Avv. S. in sede d'inventario) per pagare stipendi arretrati o fornitori" ed, invece, ritrovati nel dicembre 2005 e custoditi in .....e lì collocati dal citato (A) per agevolarne la cessione a terzi - in epoca post fallimentare - ed in parte già ceduti prima del loro rinvenimento.

Considerazioni non dissimili possono esser svolte sulle attività di gestione della società M. S.r.l., in cui si registrano: 1) il 06 agosto 1997 viene deliberato di concedere alla B., ed in favore della E. S.r.l., una garanzia fidejussoria; 2) plurimi e consistenti versamenti dei soci, (C) e (D) (v. versamenti degli anni 1997 e 1998); 3) in qualità di fornitori, ancora società appartenenti al cosiddetto "gruppo X".

Nel gennaio 1998 fra i costi di ricerca e sviluppo è annotata una fattura di £. 168.000.000= emessa dalla società W. M. S.r.l. relativa ad una prestazione di servizi per lo studio di prefattibilità, fattibilità, assistenza e consulenza relativamente al finanziamento agevolato concesso dalla L. 488/92.

La società W. M. S.r.l. era stata costituita nello stesso periodo e con compagine sociale quasi coincidente con quella della M. S.r.l.: ne figurano proprietari di entrambe (D) (L) (M) mentre nella prima si ritrova la sig.ra (C) coniuge di (D) nella seconda è presente (E) cognato di (C).

E' stato provato dai Curatori che il finanziamento della società con risorse dei soci è un aspetto della gestione



particolarmente seguito, com'è intuibile, tant'è che nonostante le decisioni assunte dall'assemblea nel 1998, si avverte la necessità di ritornare sul punto il 10 dicembre 1999 allorquando, in sede di assemblea ordinaria, si quantificano, stabiliscono e regolano i versamenti fino a quella data effettuati e quelli "ancora da effettuare": vengono precisati i versamenti fino ad allora effettuati dal socio (D) per £. 992.400.000= e dal socio (E) per £. 253.000.000=.

Incassata nel gennaio 2000 la seconda rata del finanziamento agevolato, pari a £. 2.113.240.000= la stessa viene impiegata per ripianare lo scoperto sul conto corrente n. 18482 acceso presso la B. S.p.a., pari ad oltre un miliardo e mezzo di lire.

Il residuo, depositato sul conto corrente divenuto attivo per oltre 611 milioni, viene per lo più utilizzato per rimborsare il socio (D) della somma di £ 165 milioni in data 02 febbraio 2000 con a/b nn. 455 e 457 e il socio (E) per la somma di £. 50.000.000= lo stesso giorno con a/b n. 458.

I successivi prelievi, invece, di 350 milioni di lire, in data 15 febbraio 2000 con a/b n. 114, così come quello del 17 febbraio per ulteriori 300 milioni di lire con a/b n. 117, pur vedendo come beneficiario (D) in qualità di amministratore, non ne riducono il credito verso la società.

Ancora il 02 marzo si registra un ulteriore rimborso al socio (D) per £. 110.000.000=, lo stesso giorno in cui si ottiene il rimborso I.V.A. per la somma di 340 milioni di lire accreditato sul conto B. S.p.a.

Pochi giorni dopo è sempre il socio e amministratore (D) che si rimborsa ulteriori 20 milioni (05 Aprile) con a/b n. 190, e £. 100.000.000= (13 Aprile ), con a/b n. 814.

L'esame dell'e/c bancario ha consentito di rilevare, inoltre, che il 28/12/2001 vengono negoziati assegni per

£. 1.000.000.000= che trovano provvista nel versamento del socio (D) (£. 199.155.000=) e del socio (E) (£. 800.845.000=) e così in totale per £. 1.000.000.000=.

L'incrocio dei dati con la curatela 2 S.p.a. ha posto in luce che, incassati gli assegni, in pari data dal conto n. 17275 in capo alla prenditrice fuoriesce somma corrispondente portata da assegni emessi nn. 481, 482, 483 rispettivamente di £. 400.000.000=, £. 450.000.000= e £. 150.000.000=.

Nelle scritture contabili di 2 S.p.a. i detti prelievi sono stati annotati quale "reso soci" per £. 850.000.000= e "socio (D) c/ finanziamento infruttifero" per £. 150.000.000=.

L'operazione è assimilabile a quella dapprima illustrata con riferimento a F. S. S.r.l. e che si caratterizza per il versamento dei soci in una società che poi paga altra società, appartenente al medesimo gruppo che, a sua volta, rimborsa i soci.

Speculari a quelli emersi in F. S., sono i flussi finanziari ricostruiti in M., 2 ed E. srl dai Curatori e sinteticamente rappresentati alle pagine 54, 55 e 56 del ricorso.

Le operazioni sopra descritte, unitamente a quelle del dicembre 2001, sono chiaramente rappresentative di coordinamento e di programmazione all'interno della famiglia X della gestione dei flussi finanziari fra soggetti economici formalmente diversi e delineano una tempistica perfetta fra versamenti dei soci, nell'uno, e prelievi dei soci, nell'altro.

Significativo ancora il comportamento, stigmatizzato dai Curatori, con riferimento a (D): nel corso dell'esercizio 2001, con perdite conseguite per oltre 400 milioni di lire, invece di capitalizzare i versamenti ed aumentare il Capitale Sociale, l'amministratore socio ha disposto rimborsi in favore di se stesso per oltre 357 milioni di

lire, avendo prelevato nell'esercizio precedente già 690 milioni di lire riportati nella voce "Crediti verso altri", e così di fatto non solo azzerando quanto fino a quella data versato, ma anche disattendendo i deliberati assembleari del 1998 e del 1999.

Anche M. S.r.l. aderisce al condono fiscale con il conseguente effetto dirompente di eliminare una serie di crediti e disponibilità finanziarie fino ad allora esposte nell'attivo patrimoniale.

A titolo esemplificativo, si evidenzia la cancellazione del credito maturato nei confronti della società Alfa a titolo di caparra pari ad €. 67.139,40=, pagata il 27/10/2000 con assegno n. 060 tratto sul conto B. S.p.a.

Sempre al 31/12 vengono cancellati dalla contabilità €. 206.582,76= (£. 400.000.000=) quale residuo dei certificati di deposito B. S.p.a. acquistati con l'erogazione della prima tranche del contributo ex L. 488/92. Ancora, viene eliminato il credito di €. 297.922,61= (£. 576.858.612=) sorto ed annotato nel conto 24.35.00002 sotto la voce "crediti verso altri" in occasione dei prelievi effettuati dall'allora socio e amministratore (D) per £. 690.000.000=, giusti assegni nn. 114 e 117, negoziati il 17 febbraio 2000, tratti sul conto corrente B. S.p.a., rispettivamente di £. 350.000.000= e £. 300.000.000=.

Così operando, di fatto viene eliminato dal patrimonio, un attivo per oltre 500 mila euro (£. 1.106.858.619=) tant'è che l'esercizio chiude con un risultato negativo pari ad €. 673.976,00= ascrivibile per poco meno di €. 400.000,00= proprio ai componenti straordinari di reddito (condono fiscale).

Nell'anno 2003, sempre (D) (non più amministratore, si ripete, dal 2002) paga fra il 20 ed il 25 gennaio gli stipendi agli operai, preleva ancora il 28/01 €. 3.231,00=

dal conto P per versarne il giorno successivo €. 10.000,00= e prelevarne contestualmente €. 4.500,00=.

Inoltre, i primi mesi del 2003 sono caratterizzati da continui versamenti e prelevamenti o anticipazioni del socio (D) utilizzando il conto sociale come conto personale.

Il quadro, documentato dai Curatori attraverso l'esame analitico della contabilità, evidenzia chiaramente il rilascio di garanzie incrociate, coordinamento nella tempistica dei finanziamenti fra soci e società, la presenza di diversi soggetti collettivi (ora nella veste di fornitore, ora in quella di cliente l'uno dell'altro) e soprattutto la dipendenza finanziaria del soggetto economico dai versamenti dei soci, i quali non appena la società registra accrediti (siano essi rimborsi I.V.A. o quote di contributo a fondo perduto) si rimborsano quanto formalmente anticipato, così ugualmente impedendo anche alla M. S.r.l. di conseguire autonomia finanziaria ed operativa.

Accanto a ciò deve, poi, rilevarsi una serie di ammanchi patrimoniali individuati in quelle voci dell'attivo patrimoniale "cancellate" attraverso la regolarizzazione contabile prevista dal condono fiscale 2002.

E' così, infatti, che non si ha più traccia di £. 400.000.000= di certificati di deposito B. S.p.a., così come del residuo di £. 690.000.000= di crediti verso altri o di £. 130.000.000= della caparra confirmatoria pagata alla Alfa S.p.a., circostanza che denota con tutta evidenza un depauperamento dell'attivo patrimoniale a favore dei soci, maggiori finanziatori, o di altra società del gruppo.

A conclusioni non diverse il Tribunale giunge all'esito della ricostruzione delle vicende societarie di A. S.r.l., impegnata nella sola realizzazione di un progetto agevolato ex L. 488/92.

La nascita, l'evoluzione ed il fallimento anche di questa società sono da ascrivere principalmente all'appartenenza e diretta riferibilità ad un maggior gruppo di società, riconducibile alla famiglia di (I): con evidenza, ne sono emersi le coincidenze di soggetti della compagine sociale, le obbligazioni assunte nei confronti di altre società del Gruppo (fideiussioni in favore di 2 S.p.a. ed E. S.r.l.), la concessione di finanziamenti ad altra ancora (S. D. S.r.l.).

L'investimento agevolato viene realizzato acquistando beni immobili e mobili, nonché servizi, da società appartenenti al medesimo Gruppo (M. S.r.l., F. S. S.r.l., M. S.r.l., W. M. S.r.l.) o da soggetti accomunati dagli stessi interessi (Z).

Le risorse finanziarie che i soci apportano come aumento di capitale sociale o in conto aumento del capitale sociale, appaiono chiaramente provenire sempre da altre società del Gruppo che immediatamente, prima o dopo aver ricevuto rimesse, restituiscono ai soci per effettuare conferimenti.

Anche per tale società, le ingenti restituzioni registrate, poi, negli esercizi 2003 e 2004 in favore del (D) e del (L) (entrato nella compagine proprio nel 2003) così come quelle nei confronti di E. S.p.a. (anche se per importo inferiore) fanno desumere chiaramente che gli investimenti realizzati sono stati esclusivamente effettuati con contributi pubblici erogati per €. 1.779.746,80= ripartiti in due tranches.

Ma, significativa appare la stessa dinamica dell'utilizzo delle risorse finanziarie che consente di concludere che la loro gestione era dettata - più che da esigenze dell'A. - da quelle dell'intero Gruppo o di soggetti (persone fisiche) a questo riconducibili: non si spiegherebbe, altrimenti, come mai nel 1999 e 2000 a fronte di conferimenti per 1,6 miliardi di lire restino a mani

dell'amministratore, sotto forma di prestiti o titoli, quasi 1,2 miliardi lire o, ancora, le ragioni per le quali A. contragga un mutuo ipotecario per 1,3 miliardi di lire nel 2001 e conceda contestualmente prestiti, poi, rinunciati per 450 milioni di lire a favore S. D. S.r.l.

La stessa coincidenza di date fra prelievi e versamenti, riscontrata nell'intero periodo oggetto d'analisi, permette di affermare che MAI A. S.r.l. ha goduto di una reale autonomia patrimoniale.

Non appena la società disponeva di risorse finanziarie sui conti correnti, esse venivano immediatamente prelevate dal socio e amministratore (D) fossero accrediti di tranches, rimborsi I.V.A. o incasso di fatture, salvo poi far dipendere da suoi versamenti il pagamento ai fornitori.

Quel che chiaro emerge è che A. S.r.l. è stata costituita e gestita secondo scelte avulse dalla realtà d'impresa per rispondere ad esigenze esogene, personali o di Gruppo.

E questa influenza ne ha determinato anche l'assetto proprietario ed amministrativo tant'è che, verificata l'impossibilità di negoziare e/o consolidare l'esposizione maturata come Gruppo nei confronti di B. spa, (D) decide di abbandonare l'impresa, cedendo dapprima le quote (2003) e poi l'amministrazione (2004).

Il Collegio sindacale in data 1° marzo 2004, riunito presso lo studio del presidente, dott. (Y) per procedere alla verifica trimestrale di cassa e nel corpo del verbale, attesta:

*"La sede legale della società è stata più volte trovata chiusa. Non è stato possibile contattare alcuno, né del personale, né l'amministratore. Si è a conoscenza che (D) dal 30.01.2004 non è più amministratore ed al suo posto è stato nominato il sig. Caio. Il collegio ritiene che se tale situazione dovesse perdurare sarà necessario prendere gli opportuni provvedimenti nessuno escluso, compreso le dimissioni".*

Dal canto suo il nuovo amministratore, Caio (contemporaneamente anche amministratore di E. e S. D. srl) limita la sua attività alla gestione delle risorse

finanziarie ottenute nel 2004, quale seconda tranche del finanziamento ex L. 488/92, rimborsandole per intero al (D) (non più socio) e al (L) che al primo è succeduto anche nel ruolo di finanziatore.

Significativa della posizione di apparente amministratore della società, di fatto nella mani ancora del (D) è la dichiarazione del Caio resa in sede d'inventario e riscontrata documentalmente dai Curatori: il primo ha disposto pagamenti per sì ingenti cifre, ma non ha mai ricevuto neanche il compenso per l'incarico, pur convenuto in sole €. 1.000,00= mensili.

E ciò è tanto vero che l'esame delle domande d'insinuazione al passivo, ha permesso di accertare che l'esposizione più rilevante, quella verso B. S.p.a. assomma a poco meno di 1,3 milioni di euro, a cui poteva ben farsi fronte con i soli rimborsi disposti in favore di (D) e (L) effettuati nel 2004 (pari quasi a 837 mila euro) sommati all'acconto corrisposto a S. D. S.r.l. (pari a 400 mila euro) nell'anno successivo (cfr. acquisto d'azienda di cui a pagine 67 e ss del ricorso).

Speculari condotte, si possono rilevare nella gestione delle società E. S.p.a. e S. D. S.r.l.

Invero, da quanto esposto dai Curatori è agevole evincere come le disponibilità liquide che affluiscono nelle casse sociali dopo il 2003, sono state destinate principalmente al "rimborso dei finanziamenti soci", di alcuni dei soggetti sopra citati, così come di altre società del "gruppo" (cfr. pagg. 68 e ss. del ricorso).

Per tutto il 2003, nonostante la E. vantasse crediti dalla società Beta per ben euro 1.099.998,56, **non vi è stato alcun pagamento;**

- nel 2005 (ma, a ben vedere, già dalla fine del 2004) si assiste ad un repentino incremento negli incassi (che

culmina nelle ultime quattro operazioni di euro 100.000,00 cadauna, poste in essere dal 14/4 al 21/4/05, e transitate su conto corrente postale);

- per quasi tutti i flussi non vi è una descrizione esauriente che consenta la precisa riferibilità all'operazione economica originaria.

I Curatori hanno anche ricostruito il modo in cui detti incassi sono transitati sui conti aziendali, e precisamente:

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Cassa                  | € 259.786,30          |
| Conti correnti postali | € 1.035.020,00        |
| Conti correnti bancari | -                     |
| Altre destinazioni     | € 332.939,58          |
| <b>Totale</b>          | <b>€ 1.627.745,88</b> |

In realtà, delle somme così affluite, come attestato dalle scritture contabili della società, oltre 588 mila euro sono state rimborsate ancora al socio (D) mentre 619 mila sono affluite nelle casse della consorella A. S.r.l., 103 mila euro in quelle di F. S. S.r.l. e 89 mila in quelle di W. M. S.r.l..

L'ipotesi ricostruttiva offerta dai Curatori, ampiamente condivisa dal Tribunale perché minuziosamente documentata dai ricorrenti, è che con la concessione in affitto da parte di E. S.p.a. del punto vendita di Roma alla Beta S.r.l. - e la successiva vendita di merce e cessione di ramo d'azienda - quest'ultima avesse maturato



un'importante esposizione nei confronti di E. S.p.a. che doveva esser onorata.

Per farvi fronte, almeno parzialmente, si decide in A. S.r.l. di acquistare da Beta S.r.l. e così maturare debiti nei suoi confronti da compensare con i quei crediti vantati verso E. S.p.a. fin dal 2001 e così evitare a Beta effettivi esborsi finanziari.

Ad avvalorare la circostanza sta, oltre al fatto che solo dopo le operazioni Beta S.r.l. - E. S.p.a. vengono da A. S.r.l. posti all'incasso i crediti esistenti fin dal 2001 e mai riscossi da E., anche la modulistica utilizzata dalle due società per l'emissione di fatture e di cui i Curatori hanno fornito copie.

Trattasi di indizi, gravi precisi e concordanti, nel senso della gestione personale, disinvolta ed utilitaristica degli odierni intimati, essendo chiaro che Beta S.r.l. in Roma usa compilare le fatture secondo lo stesso schema che A. S.r.l. utilizza in Crotone (come i documenti riportati evidenziano) identici a quelli che M. S.r.l. ha utilizzato per giustificare la cessione dei beni strumentali ritrovati in ..... (come emerge dalla fattura acquistata dalla Curatela) non rinvenuta fra i documenti della società, ma in copia consegnata da C. Elettrodomestici S.r.l.

Unica beneficiaria delle descritte operazioni è Beta S.r.l., con sede in Roma - riferibile direttamente al (D) e ad (C) - che con le operazioni sopra documentate:

- non ha pagato la merce ottenuta da V. S.r.l. per il tramite di A. S.r.l.;
- non ha pagato, ancorché in parte, i debiti contratti con E. S.p.a. per l'avvio dell'attività in Roma, perché compensati con i crediti maturati verso A. srl;
- ha ricevuto risorse finanziarie da A. S.r.l., che quest'ultima aveva incassato dal Ministero, quale contributo ex L. 488/92 (€ 55.550,00=) apparse le uniche reali risorse finanziarie di A.

Null'altro accade se non l'intervenuta stipula il 26 settembre 2005 - pochi giorni prima del suo fallimento - di un contratto di fitto d'azienda con la società G. S.r.l. anch'essa con sede legale in Crotone alla loc. Passovecchio. La società conduttrice era stata costituita solo il 9 settembre 2005 con atto a rogito notaio dott. Romolo Romani capitale sociale di €. 10.000,00= deliberato e sottoscritto al 50% ciascuno dai signori Mevia e Tizia.

Il contratto, con durata di nove anni dal 21.09.2005, prevede il canone annuo di €. 6.000,00= oltre I.V.A. con deposito cauzionale infruttifero di €. 1.500,00=, insufficiente persino a pagare la rata del mutuo contratto da A. S.r.l., allora in bonis ,con la B. spa.

Interessante è poi notare che tra i dipendenti, trasferiti dall'una all'altra azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c., oltre a G. G., V. S., G. G., A. M. si ritrovino a quel tempo anche (D) e (L).

Viene anche puntualmente verificata la destinazione della somma di euro 400.000,00# nella contabilità di S. D. S.r.l. (nel cui passivo dello Stato Patrimoniale si rileva proprio la voce "DEBITI DIVERSI - A. C/ACCONTO " per €. 400.000,00).

L'esito appare chiaramente il seguente: anche tale somma viene utilizzata in questa società per rimborso di finanziamenti a soci al netto di €. 5.000,00 utilizzati per pagare il personale.

Più in dettaglio, con significativa coincidenza di date (erano già aperte presso questo Tribunale le istruttorie prefallimentari sulle società, a seguito di ricorsi depositati nel febbraio 2005 dalla B. spa):

1. 18/05/2005 - la S. incassa dalla A. €. 200.000,00, che li utilizza come segue:

- 18/05/2005 - rimborso al socio (D) € . 50.000,00;
  - 18/05/2005 - rimborso al socio (C) € . 50.000,00;
  - 18/05/2005 - rimborso al socio (E) € . 100.000,00;
2. **19/05/2005** - la S. incassa ancora dalla A. € . 200.000,00, che li utilizza come segue:
- 19/05/2005 - rimborso al socio (D) € . 54.000,00;
  - 19/05/2005 - rimborso al socio (C) € . 54.000,00;
  - 19/05/2005 - rimborso al socio (E) € . 87.000,00;
  - 19/05/2005 - personale C/Competenze € . 5.000,00;

Conclusivamente, la S. D. SRL, ha utilizzato l'acconto (€ .400.000,00) ricevuto dalla A. SRL per la cessione dell'azienda (somma che quest'ultima aveva appena incassato da E. S.p.a. alla quale era pervenuta da Beta S.r.l.) per rimborsare gran parte di detta somma i predetti soci (€ . 395.000,00) e solo per € . 5.000,00 per pagare le competenze del personale.

Tali elementi - sinteticamente richiamati - costituiscono prova incontrovertibile della riconducibilità delle scelte operative adottate e precostituite in favore di un centro d'interessi economici, posto all'esterno delle società stesse, che vede in posizione di assoluto dominio, ciascuno degli odierni intimati allo scopo di perseguire solo un utile personale, a titolo di vantaggio economico - propriamente d'impresa ex art. 2082 c.c. - distinto ed ulteriore da quello delle società di capitali, che solo apparentemente erano state costituite per raggiungere obiettivi economici, ma, in verità, MAI raggiunti fino a decretarne il fallimento;

**4)** rispetto del limite temporale per la dichiarazione di fallimento posto dall'art. 10 l.f. (per come modificato da

Corte Cost. n. 319/2000), in quanto:

- ciascuno degli intimati non ha cessato la propria attività imprenditoriale, essendo la stessa ancora in corso, come detto, tramite le due società in nome collettivo di cui sopra.

Le società di persone, come correttamente sostenuto e provato dai ricorrenti, anche se in liquidazione (mutando il loro apparente scopo da lucrativo in liquidatorio, ma pur sempre pacificamente imprenditoriale e commerciale) sono soggetti giuridici, chiaramente e direttamente, nel pieno possesso e nella gestione diretta degli odierni intimati. Anch'esse non hanno mai effettivamente operato in piena autonomia, ma sono state costituite solo all'evidente espediente - ideato e realizzato dagli intimati nel 2001 e tutt'ora in corso - di evitare che le società di capitali partecipate avessero unicità di socio e, quindi, per le obbligazioni sociali, contratte nel periodo di esclusiva partecipazione, dovessero essere chiamate a rispondere illimitatamente verso i creditori.

5) regolare convocazione e audizione in camera di consiglio dei debitori, i quali sono stati posti in condizione di svolgere pienamente il diritto di difesa. Circa la dedotta violazione del diritto di difesa, a cagione della mancata consegna della documentazione contabile richiesta con istanza del 7.12.2006, valga quanto segue:

- i) gli intimati avevano già preso visione ed estratto copia di tutti gli allegati all'istanza di fallimento proposta dai Curatori, giusta autorizzazione del GD del 24.10.2006;

ii) medesimo provvedimento era stato espresso dal GD il 20.12.2006, in ordine all'istanza ostensiva della documentazione richiesta il 7.12.2006, previo parere favorevole di tutti i Curatori fallimentari;

iii) risulta definitivamente chiarito, sulla base delle

dichiarazioni rese nel corso dell'udienza camerale del 16.1.2007 dall'Avv. F. - difensore degli intimati - che alcun ostacolo o impedimento è stato opposto dai Curatori fallimentari alla visione ed all'estrazione di copie di tutti i documenti richiesti;

iv) gli intimati hanno, in ogni caso, svolto ampie e compiute difese in merito alle deduzioni ed allegazioni dei Curatori istanti, così dimostrando di non essere stati in alcun modo pregiudicati nel loro diritto di difesa;

v) non pare inutile evidenziare che la documentazione contabile - di cui all'istanza del 7.12.2006 - è la stessa che gli intimati (e che per tale assorbente motivo non potevano ragionevolmente ignorare) hanno elaborato nel corso degli anni per conseguire lucrosi e rilevanti utili personali, attraverso i finanziamenti pubblici ed il credito bancario (poi tradottosi in indebitamento irreversibile) cui formalmente facevano ricorso le società di capitali, da essi gestite strumentalmente per fini personali (cfr. i documenti contabili per acquisti di beni mobili di rilevante valore, espressamente destinati e riconosciuti come *"beni di rilevante valore extra aziendali"* anche nelle premesse del piano di ristrutturazione aziendale "Gruppo X" sottoscritto nel 2003);

**6)** stato di insolvenza per ciascuno degli intimati (art. 5 l.f.), come si evince:

- dall'esistenza di più crediti e di gravi inadempimenti alle obbligazioni, contratte con le garanzie personali rilasciate da ciascuno di essi - in primis verso la B. spa come accennato - rispetto alle quali i medesimi, oggi, non possono assolutamente far fronte (perché non più titolari di beni - mobili ed immobili - utilmente aggredibili dai creditori) ovvero perché intestatari di beni immobili evidentemente pregiudicati da ipoteche, volontarie e giudiziali, pignoramenti ed azioni revocatorie (cfr.

risultanze delle indagini patrimoniali svolte sulla posizione di (D) );

- decreti ingiuntivi provvisoriamente o definitivamente esecutivi,

- precetti,

- pignoramenti o comunque azioni esecutive con esito (alcune o tutte) negativo;

- situazione patrimoniale prodotta dai Curatori ricorrenti, per le società fallite, dalle quali è emerso che il dissesto - che le ha poi condotte al fallimento - è stato cagionato dal comportamento, consapevole e reiterato nel tempo, di ciascuno degli intimati di: a) finanziare, in un primo momento, le società di capitali da essi dirette; b) successivamente, conseguite le linee di credito bancario, ovvero i finanziamenti agevolati ex lege 488, rimborsare a se stessi, secondo le esigenze momentanee ed egoistiche di ciascuno, senza alcuna logica imprenditoriale, che pur avrebbe dovuto ispirare essenzialmente la loro contestuale posizione di soci e amministratori.

Al contrario di come essi hanno in realtà agito, le società fallite avrebbero dovute essere gestite verso il perseguimento dell'oggetto sociale - in realtà solo formalmente dichiarato, invece mai conseguito in concreto - ed eventualmente, secondo una prudente ed oculata gestione delle imprese da essi partecipate, anche alla distribuzione degli utili in conformità dei dettami di legge.

Ma tutto ciò non è stato mai fatto, come provato analiticamente dai Curatori fallimentari attraverso la miriade di movimentazioni contabili da essi analizzata e sottoposta al vaglio di questo Tribunale.

Dal suo canto, la difesa degli intimati nulla ha provato, limitandosi ad articolare argomentazioni, solo apparentemente logiche, per sostenere ricostruzioni

alternative dell'operato - oggi imputato gravemente agli intimati stessi - ma, tuttavia, del tutto prive di efficaci elementi probatori di segno opposto rispetto ai fatti, alle numerosissime movimentazioni contabili, finanziarie e societarie, puntualmente espresse nel ricorso dei Curatori, da intendersi qui richiamate integralmente, perché documentate ed, in definitiva, condivise dal Collegio.

Tutte le circostanze illustrate dimostrano come ciascuno degli intimati è imprenditore commerciale e non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

**P.Q.M.**

Visti gli art. 1, 5, e segg. del r.d. 16.3.1942, n. 267, dichiara il fallimento di:

- (A) per il quale nomina Curatore il Dott. L.;
- (B) e (C) per le quali nomina Curatore l'Avv. S.;
- (D) per il quale nomina Curatore il Dott. L.;
- (E) per il quale nomina Curatore il Dott. L.;

ordina la formazione per ciascun soggetto dichiarato fallito di separati fascicoli processuali;  
delega a ciascuna procedura il Giudice Dott. Michele Sessa;

ordina a tutti i falliti di depositare in cancelleria entro 24 ore tutta la documentazione contabile in loro possesso, relativa alle operazioni compiute, e ai Curatori di iniziare immediatamente le operazioni di inventario, omessa - salvo diversa statuizione del Giudice delegato - l'apposizione dei sigilli, non emergendo allo stato esigenze specifiche in tal senso sulla base degli elementi acquisiti nel corso dell'istruttoria prefallimentare;

assegna ai creditori e ai terzi che vantino diritti reali mobiliari su cose in possesso dell'impresa fallita il termine di gg 30 a decorrere dall'affissione della presente sentenza per la presentazione in cancelleria delle relative domande;

stabilisce il giorno ....2007 ore 9:30 per l'adunanza dei

creditori, che avrà luogo nell'ufficio del Giudice delegato per la verifica dello stato passivo.

Così deciso in Crotona, 16.1.2007.

Il Presidente

Dott. Enrico Borrelli

Il Giudice estensore

Dott. Michele Sessa

Depositata in cancelleria il 31.1.2007.